

AULA 'B'

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE ROL - ESENTE DEDOTTI



30580/19

22 NOV. 2019

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO - Presidente -
Dott. AMELIA TORRICE - Rel. Consigliere -
Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO - Consigliere -
Dott. CATERINA MAROTTA - Consigliere -
Dott. FRANCESCA SPENA - Consigliere -

Oggetto

Pubblico Impiego.
AFAM. Art. 52 d.
lgs. 165/2001.
Criterio "trifasico".
Art. 360 c. 1 n. 3
cod.proc.civ.

R.G.N. 3429/2014

Cron. 30580

Rep.

Ud. 16/10/2019

CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 3429-2014 proposto da:

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA, in persona del Ministro pro tempore,
CONSERVATORIO DI S. CECILIA, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi
dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici
domiciliano ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12;

- ricorrenti -

2019

contro

3220

...nte domiciliata in ROMA, VIA
GIUSEPPE FERRARI 11, presso lo studio dell'avvocato LUCA

LUPIA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato
CESARE PIRAINO;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 3937/2013 della CORTE D'APPELLO di
ROMA, depositata il 14/06/2013 R.G.N. 3353/09.

Rilevato

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha condannato il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca al pagamento in favore di [redacted] delle differenze retributive correlate all'avvenuto svolgimento di mansioni rientranti nell'Area B del CCNL Comparto delle Istituzioni di Alta Formazione e Specializzazione.
2. La Corte territoriale, per quanto oggi rileva, ha rilevato che dalla istruttoria era emerso che la Canino dal 1.12.2002 al 31.5.2005 aveva svolto presso il Conservatorio Santa Cecilia di Roma compiti di segretaria del Direttore che si erano compendiate nel ricevere i docenti che le rappresentavano le ragioni per le quali avevano necessità di parlare con il Direttore, nel copiare "in bella le lettere redatte in brutta dal direttore" e nel curarne la spedizione; ha aggiunto che era anche emerso che la [redacted] utilizzava un p.c. "con la p.w. del direttore".
3. La Corte territoriale ha ritenuto che tali mansioni erano sussumibili in quelle proprie dell'Area B del CCNL Comparto delle Istituzioni di Alta Formazione e Specializzazione, ricomprendenti i compiti da svolgere sulla base di direttive assegnate e di procedure stabilite e, in particolare, nell'ambito del profilo dell'assistente amministrativo; ha aggiunto che nell'Area B è ricompresa anche la figura della segretaria di azienda, alla quale ha ritenuto assimilabile quella di segretaria del Direttore del Conservatorio, rivestita dalla [redacted]
4. avverso questa sentenza il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca ed il Conservatorio di Santa Cecilia hanno proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo al quale ha resistito con controricorso [redacted]

Considerato

5. Con l'unico motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell'art. 360 c. 1 n. 3 cod.proc.civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 52 del d. lgs. n. 165 del 2001 e del CCNL relativo al Personale del Comparto di Alta Formazione e Specializzazione Artistica e Musicale del 16.2.2005. Asseriscono, che ai sensi dell'art. 52 del d. lgs. n. 165 del 2001, l'esercizio di mansioni superiori può venire in rilievo solo ove sia stato prevalente rispetto alle mansioni proprie del profilo di appartenenza, carattere che deducono non rinvenibile nelle mansioni svolte dalla *.....* assumono, inoltre, che la figura della "segretaria della Direzione del Conservatorio" non è contemplata dal CCNL di Comparto e che il possesso delle password del Direttore per l'accesso al sistema informatico e l'attività di ricevimento dei Docenti che attendevano di interloquire con il Direttore sono riconducibili alla qualifica ed al profilo propri della *.....* (collaboratore scolastico-coadiutore) e non alla qualifica e al profilo superiori rivendicati;

6. il motivo è fondato;

7. lo svolgimento di fatto di mansioni proprie di una qualifica - anche non immediatamente - superiore a quella di inquadramento formale comporta, in forza del disposto dell'art. 52, comma 5, d.lgs. del 30 marzo 2001, n. 165, il diritto alla retribuzione propria di detta qualifica superiore ove i compiti svolti siano stati svolti in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale e, dunque ove le mansioni superiori assegnate siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro piechezza, e sempre che, in relazione all'attività spiegata, siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate a dette superiori mansioni (Cass. SSUU 25837/2007; Cass. 9646/2019, 30811/2018, 27887/2009);

8. questa Corte ha da tempo affermato che il procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (cfr. fra le tante Cass. 26593/2018,

10961/2018, 8142/2018, 21329/2017, 18943/2016, 6174/2016, 8589/2015, 11037/2006);

9. è stato precisato che l'osservanza dell'anzidetto criterio "trifasico" non richiede che il giudice si attenga pedissequamente alla rigida e formalizzata sequenza delle azioni fissate dallo schema procedimentale, essendo sufficiente che ciascuno dei momenti di accertamento, di ricognizione e di valutazione trovi ingresso nel ragionamento decisorio (Cass. n. 8142/2018, 18943/2016 cit.);

10. ove, però, una delle predette fasi venga omessa, o comunque della stessa non si dia conto nella sentenza impugnata, è configurabile il vizio di cui all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., perché l'omissione si risolve nell'errata applicazione dell'art. 2103 cod. civ. o, per l'impiego pubblico contrattualizzato, dell'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001 (Cass. n. 8142/2018, 752/2018, 11037/2006 cit.).

11. nel caso in esame la Corte territoriale si è posta in contrasto con i principi innanzi richiamati;

12. la Corte territoriale, in violazione dei principi innanzi richiamati, non ha esaminato le dichiaratorie contrattuali relative al livello ed al profilo professionale di inquadramento della ricorrente. Al fine di individuarne gli elementi caratterizzanti, non ha individuato il tratto che connota la professionalità del livello di inquadramento posseduto e lo differenzia rispetto a quello rivendicato, non ha preso in esame le mansioni della qualifica di appartenenza della ricorrente, rapportandovi l'attività svolta, al fine di verificare la pertinenza o meno dell'attività svolta ai compiti della posizione superiore di cui era stata chiesta l'attribuzione, non ha dato conto delle caratteristiche professionali del profilo di "segretaria di azienda" come risultanti dalla Contrattazione collettiva per riferirvi le mansioni svolte dalla lavoratrice e non ha indagato sulla prevalenza, dal punto di vista quantitativo, dei compiti assunti come svolti rispetto a quelli riferibili al livello ed alla qualifica superiori;

13. in conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata;

14. la causa va rinviata alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, che dovrà fare applicazione dei principi di diritto enunciati nei punti nn. 7, 8 e 9 di questa sentenza e provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte

Accoglie il ricorso

Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Roma, in diversa
composizione, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità

Così deciso in Roma nella Adunanza Camerale del 16.10.2019

Il Presidente

G. Napoletano

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella COLETTA
Depositato in Cancelleria



oggi,2.2. NOV. 2019

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella COLETTA